



1


# L'azione penale

Caratteri e modi di esercizio

# CHIUSURA DELLE INDAGINI

2

Momento di passaggio dalla fase del procedimento a quella del processo ove il pubblico ministero si determini per l'esercizio dell'azione penale



**DISCIPLINA**



**ART. 50 C.P.P.**  
**PROFILO STATICO**

**ART. 405 C.P.P.**  
**PROFILO DINAMICO**

# PROFILO STATICO:

art. 50 comma 1 c.p.p.


**PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ  
DELL'AZIONE/OBBLIGATORIETÀ**  
*monopolio dell'azione penale in  
capo al p.m.*

Dovere di agire  
quando non vi siano i  
presupposti per  
chiedere  
l'archiviazione

Alternativa tra azione e  
archiviazione: in  
entrambi i casi è  
richiesto un controllo  
giurisdizionale

# PROFILO STATICO: art. 50 comma 2 c.p.p.

## PRINCIPIO DI OFFICIALITÀ DELL'AZIONE



**Salvo che non sia necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata d'ufficio dal pubblico ministero**

## CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

Ad eccezione dell'autorizzazione a procedere (condizione di procedibilità pura), consistono in **dichiarazioni** dal doppio contenuto (di scienza e di volontà) con cui determinati soggetti (pubblici o privati), oltre a narrare i fatti costituenti reato (dichiarazione di scienza – *notitia criminis*), manifestano la volontà diretta ad ottenere l'instaurazione di un procedimento penale (dichiarazione di volontà)



**QUERELA**  
(artt. 336 ss.  
c.p.p.)



**ISTANZA DI  
PROCEDIMENTO**  
(art. 341 c.p.p.)



**RICHIESTA DI  
PROCEDIMENTO**  
(art. 324 c.p.p.)



**AUTORIZZAZIONE  
A PROCEDERE**  
(artt. 343 ss. c.p.p.)

# QUERELA

6

**Art. 336 c.p.p.:** **dichiarazione facoltativa**, rinunciabile e normalmente revocabile con cui la persona offesa dal reato o un soggetto agente nel suo interesse, manifesta la volontà di procedere in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza

## CARATTERI

- **da presentarsi entro 3 mesi** (termine perentorio)
- **legittimati a riceverla** il pubblico ministero, un ufficiale di polizia giudiziaria, un agente consolare all'estero
- diritto di querela **rinunciabile** – la rinuncia è atto unilaterale - art. 124 c.p.
- possibile la **remissione di querela** (dichiarazione con la quale il querelante toglie efficacia alla querela già presentata) – è atto bilaterale che, per produrre effetti, necessita dell'accettazione del querelato - art. 340 c.p.p.

# ISTANZA DI PROCEDIMENTO

7

**dichiarazione facoltativa** con cui la persona offesa da un delitto commesso all'estero ne dà conoscenza all'autorità giudiziaria, manifestando al contempo la volontà che si proceda

**Mutua la sua  
disciplina**



**DALLA QUERELA** relativamente a:

- ⇒ CAPACITA'
- ⇒ RAPPRESENTANZA
- ⇒ FORME DI PRESENTAZIONE

DELL'ATTO

**DALLA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO** per quanto riguarda:

- ⇒ TERMINI DI PRESENTAZIONE
- ⇒ IRRETRATTABILITA'
- ⇒ *ITER*

# RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

8

**atto amministrativo discrezionale** con cui un organo pubblico, estraneo all'organizzazione giudiziaria, elimina un ostacolo al procedimento penale, sollecitandone lo svolgimento, in presenza di determinati reati

POTERE DEL  
MINISTRO DELLA  
GIUSTIZIA

```
graph LR; A[POTERE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA] --> B[In caso di reati commessi all'estero...]; A --> C[In caso di reati perseguibili a querela...]; A --> D[In caso di delitti di offesa...];
```

In caso di **reati commessi all'estero**, dal cittadino italiano o straniero, che ledano interessi primari dello Stato (artt. 8-11- c.p.)

In caso di **reati perseguibili a querela** commessi in danno del Presidente della Repubblica, al quale la legge non consente di proporla (art. 127 c.p.)

In caso di **delitti di offesa** alla libertà e all'onore di capi di rappresentanti di Stati esteri e di offesa alla bandiera o altri emblemi di tali Stati previsti dagli artt. 296-299 c.p. (art. 313 comma 4 c.p.)

# AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

9

**atto discrezionale**, contenente una **manifestazione di volontà**, con il quale un organo pubblico, estraneo all'organizzazione giudiziaria, a richiesta del pubblico ministero, consente che nei confronti di una determinata **persona che riveste un ruolo politico-istituzionale**, o in rapporto ad un **determinato reato**, l'autorità giudiziaria proceda penalmente, oppure sia autorizzata al compimento di taluni atti limitativi di diritti di libertà (in quest'ultimo caso, si parla di **autorizzazione *ad acta***)

## TITOLARI DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE

- ✦ Camera e Senato
- ✦ Corte Costituzionale
- ✦ Parlamento Europeo
- ✦ Ministro della Giustizia

## PROCEDIMENTI CHE RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE

- ✦ procedimenti per reati ministeriali
- ✦ procedimenti per reati di vilipendio
- ✦ procedimenti che coinvolgono membri di organi politici

## PROFILO STATICO: art. 50 comma 3 c.p.p.

### Principio di irretrattabilità dell'azione penale

- *«L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge»*

# Profilo dinamico dell'azione: le novità del d.lgs. 150/2022

**Esercizio  
dell'azione tra  
obbligatorietà e  
criteri di priorità**  
(art. 3-bis disp. att.  
c.p.p.)

- Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio

**Criteri di priorità**  
*(finalizzati a  
selezionare le  
notizie di reato da  
trattare con  
precedenza  
rispetto alle altre)*

- Vanno definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del **numero degli affari da trattare**, della **specificità realtà criminale e territoriale** e dell'**utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili**

## LA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE



**IMPUTAZIONE** = Enunciato in base al quale si attribuisce ad un soggetto determinato la commissione di un fatto costituente reato

- L'atto «imputativo» formalizza l'accusa, la notizia di reato che, sulla base degli atti di indagine preliminare compiuti, il p.m. ritiene fondata e su cui chiede la pronuncia del giudice

# CONTENUTI DELL'IMPUTAZIONE

## *thema probandum*\*

13



- \* **Il tema storico si definisce attraverso le prove** (se tizio ha o meno tenuto quel comportamento); **il tema giuridico attraverso l'interpretazione della legge** (se quel comportamento è o no ascrivibile ad una fattispecie illecita e quale)

# Esempio di imputazione



**«Tizio imputato del reato previsto e punito dagli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p., perché utilizzando strumenti di scasso si introduceva nottetempo, da una porta secondaria, nella tabaccheria di proprietà di Sempronio in via Rossi, al civico 5 e asportava tabacchi e altri beni per un valore complessivo di 10.000 euro. Fatto avvenuto in Bellacittà (provincia di ZZ), in ore notturne, il 13 marzo 2023»**

# Forme dell'azione

artt. 405 co. 1 e 550 c.p.p.

## Domanda del p.m.

Richiesta di rinvio a giudizio

Richiesta di giudizio immediato

Richiesta di decreto penale di condanna

## Accordo fra le parti

Applicazione della pena a richiesta delle parti

## Atto d'impulso del p.m.

Citazione diretta a giudizio

Instaurazione giudizio direttissimo

- Presentazione diretta
- Decreto di citazione



## **ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE**

Il pubblico ministero chiede al giudice di fissare l'udienza preliminare

**Richiesta di  
rinvio a giudizio**

**Contiene l'accusa  
(imputazione) di  
cui l'imputato  
dovrà rispondere  
davanti al giudice**

# REQUISITI

## richiesta di rinvio a giudizio – art. 417 c.p.p.

17

le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione

l'imputazione = enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge

l'indicazione delle fonti di prova acquisite

la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio

la data e la sottoscrizione




**PRESENTAZIONE**  
**Richiesta di rinvio a**  
**giudizio**  
**art. 416 c.p.p.**



**Presentata**  
**nella**  
**cancelleria**  
**del g.i.p.**

**Con la**  
**richiesta è**  
**depositato il**  
**fascicolo**  
**delle indagini**



## **Esercizio dell'azione penale**

**Il pubblico ministero  
dispone direttamente  
la citazione a giudizio  
dell'imputato, senza  
passare per l'udienza  
preliminare**

**Decreto di citazione  
diretta a giudizio**

art. 550 c.p.p.

**Nei procedimenti per  
contravvenzioni e  
delitti di competenza  
del tribunale in  
composizione  
monocratica**

# REQUISITI

## decreto di citazione diretta – art. 552 c.p.p.

20

le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private con indicazione dei difensori, nonché della persona offesa

l'imputazione = enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge

la *vocatio in iudicium* = l'indicazione del giudice competente, nonché del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la comparizione delle parti

Gli avvisi necessari per l'esercizio delle prerogative difensive (compresa *nomina difensore*, la scelta di riti alternativi e **l'accesso ai programmi di giustizia riparativa**)

la data e la sottoscrizione

## Profili procedurali

### Art. 552 comma 3

- Il decreto di citazione deve essere notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno 60 gg. prima della data fissata per l'udienza di comparizione (dibattimento)

### Art. 553 comma 1

- Il p.m. forma il fascicolo per il dibattimento

# Novità d.lgs. 150/2022

a proposito della citazione diretta a giudizio

## Ampliato l'ambito dei reati che consentono la citazione diretta a giudizio

(art. 550 c.p.p.)

- Individuare delle fattispecie che si ritiene, in astratto, non presentino una particolare complessità nell'accertamento, malgrado i limiti massimi di pena previsti superino i quattro anni di reclusione

## Introdotta un'udienza di comparizione predibattimentale

(artt. 554-bis/ter/quater c.p.p.)

- Una sorta di udienza preliminare, ma concepita come momento introduttivo del dibattimento, affidata al giudice di questa fase per «filtrare» le imputazioni che «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»

# Udienza di comparizione

## predibattimentale – artt. 554-bis e 554-ter

In camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di pubblico ministero e difensore

Verifica della regolare costituzione delle parti

Controllo del giudice sull'imputazione (*evitare le imputazioni generiche*)

- Verifica della corretta formulazione (in forma chiara e precisa) dell'imputazione e nel caso dichiara la nullità e restituisce gli atti al p.m.
- Modifica dell'imputazione da parte del p.m. anche «su invito del giudice»

Decisione del giudice (del dibattimento)

- Sentenza di non luogo a procedere
- Definizione del rito con uno dei procedimenti «alternativi»
- Fissazione udienza dibattimentale dinanzi ad altro giudice

## AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

art. 415-*bis* c.p.p.

Alla chiusura delle indagini, se il p.m. si determina per l'esercizio dell'azione penale, deve inviare alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore un avviso di conclusione delle indagini preliminari entro la scadenza dei relativi termini

Se si procede per i delitti di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p., l'avviso va mandato anche alla persona offesa

# Finalità dell'avviso

## DISCOVERY

Salvaguardare  
il diritto di  
difesa della  
persona  
sottoposta alle  
indagini

Assicurare la  
completezza  
delle indagini

## Contenuti dell'avviso

**Sommara enunciazione del fatto** per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto

**Avvertimento** che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia

**Avvertimenti** sull'esercizio delle facoltà difensive

# Facoltà della difesa

art. 415-*bis* commi 3 e 2-*bis*

L'indagato viene avvertito che entro il termine di 20 gg. dalla ricezione dell'avviso può

## Comma 3

- presentare memorie
- produrre documenti
- depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore
- chiedere al p.m. il compimento di atti di indagine
- presentarsi per rilasciare dichiarazioni
- chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio
- accedere ai programmi di giustizia riparativa

## Comma 2-*bis*

- Accedere all'archivio digitale per esaminare le intercettazioni depositate
- Presentare/depositare la lista delle intercettazioni ritenute rilevanti e chiedere il rilascio di una copia

# Richiesta al p.m. di indagini

art. 415-bis comma 4 c.p.p.

## Si innesta una fase di investigazioni per la difesa

- *«quando il p.m., a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere **compiute entro trenta giorni** dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal g.i.p., su richiesta del p.m., per una sola volta e per non più di sessanta giorni»*

# Novità riforma d.lgs. 150/2022

## a proposito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari

### Disposizioni a tutela dei diritti dell'indagato

- Avviso della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa (*leit motive dell'intera riforma*)
- Introdotte garanzie per l'indagato in caso di inosservanza dei termini delle indagini (art. 415-ter c.p.p.)

### Disposizioni a tutela dell'indagine/procedimento

- **Artt. 415-bis commi 5-bis e 5-ter c.p.p.** - Il P.M. può proporre istanza di differimento al Procuratore Generale della notifica dell'avviso quando la *discovery* potrebbe compromettere
  - Una domanda cautelare non ancora decisa o una misura non ancora eseguita
  - L'incolumità di persone coinvolte nell'indagine o la sicurezza dello Stato
  - Specifici atti di indagine

**Nullità della  
richiesta di  
rinvio a giudizio**  
art. 416 comma 1 c.p.p.

The diagram features a central text block on the left. Two dark blue arrows originate from this block: one points upwards and then rightwards to a purple box, and the other points downwards and then rightwards to a blue box. The purple box contains the text 'Se manca l'avviso di conclusione delle indagini', and the blue box contains 'Se manca l'avviso a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ove l'imputato lo abbia richiesto ex art. 415-bis comma 3 c.p.p.'.

**Se manca l'avviso  
di conclusione  
delle indagini**

**Se manca l'avviso a  
presentarsi per  
rendere  
l'interrogatorio, ove  
l'imputato lo abbia  
richiesto ex art. 415-  
bis comma 3 c.p.p.**

**Nullità del  
decreto di  
citazione diretta  
a giudizio**  
art. 552 commi 2 e 3 c.p.p.

Se manca uno dei requisiti di cui alle lett. c), d), e), f) dell'art. 552 comma 1 c.p.p.

Se manca l'avviso di conclusione delle indagini o l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio se l'imputato lo abbia richiesto ex art. 415-bis comma 3 c.p.p.

Se non vengono rispettate le procedure per la notificazione ai sensi dell'art. 552 comma 3 c.p.p.